

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI O ARTIGIANALI TIPICHE
LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (DENOMINAZIONE
COMUNALE DI ORIGINE)**

(approvato con deliberazione di C.C. n.9 del 3 febbraio 2012)

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Ambito dell'intervento
- Art. 3 - Istituzione della De.C.O.
- Art. 4 - Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 5 - Istituzione albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 6 - Logo De.C.O.
- Art. 7 - Procedure per l'attribuzione della De.C.O.
- Art. 8 - Commissione
- Art. 9 - Utilizzo della De.C.O e del logo
- Art. 10 - Controlli
- Art. 11 - Sanzioni
- Art. 12 - Iniziative comunali
- Art. 13 - Rinvio
- Art. 14 - Norme transitorie e finali

Art. 1

Finalità

1. Il Comune individua, ai sensi dell' art.3 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, opportune iniziative dirette a sostenere il patrimonio di tradizioni gastronomiche e attività agroalimentari o artigianali, nonché i prodotti che rappresentano la tipicità del territorio comunale e quindi meritevoli di essere tutelati e valorizzati. Assume altresì adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni legate a tali prodotti.
2. Ai sensi del successivo art. 13 dello stesso decreto, il Comune intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare occasioni di marketing territoriale.
3. Per le finalità di cui sopra il Comune promuove iniziative ed assume attività nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione e promozione dei prodotti agricoli, alimentari e artigianali.
4. Con il presente Regolamento sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela delle De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)

Art. 2

Ambito dell'intervento

L'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari o artigianali e loro tradizionali lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge e dal presente Regolamento al fine di garantire il mantenimento della loro tipicità attraverso l'iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
- b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione nei confronti delle quali l'Amministrazione Comunale, attraverso le disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, ritiene meritevole l'impegno per il loro alto valore culturale e/o tradizionale;
- c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
- d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari o artigianali, anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e ricercando ogni forma di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati;
- e) del riconoscimento di eccellenza per quei prodotti e loro confezioni a marchio De.C.O. espressione di una gestione imprenditoriale che, nella definizione delle proprie scelte strategiche, tiene in considerazione valori etici, sociali ed ambientali andando oltre il semplice rispetto delle legge e persegua il proprio sviluppo secondo un'ottica di sostenibilità.

Art. 3

Istituzione della De.C.O.

1. Ai fini di cui al presente Regolamento è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine" del Comune di Corato, al fine di attestare l'origine e le caratteristiche dei prodotti tipici locali.

2. Attraverso la De.C.O. si mira a:

- a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e la cultura popolare locale;
- b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali;
- c) valorizzare, in modo particolare, le Aziende che, nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate, ispirano il loro assetto gestionale ai principi della Responsabilità Sociale d'Impresa come integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ambientali;
- d) valorizzare anche prodotti nuovi ma tipicamente locali.

3. La De.C.O. non costituisce marchio di qualità ma, quale attestazione che lega l'origine di un prodotto e le sue fasi produttive al luogo storico di origine, equivale, negli obiettivi ed effetti, al marchio "Made in Corato".

4. La De.C.O. e il relativo logo sono di esclusiva proprietà del Comune di Corato..

Art. 4

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un registro pubblico per i prodotti agroalimentari ed artigianali tipici del Comune di Corato, che hanno ottenuto la De.C.O.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- a) i prodotti a denominazione comunale di origine;
- b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare il marchio "De.C.O." sui loro prodotti;
- c) gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4. L'iscrizione può essere concessa per qualsiasi tipologia di prodotto agro-alimentare o artigianale in possesso delle caratteristiche a tal fine richieste.

5. per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei requisiti richiesti.

6. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

7. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

8. L'iscrizione nel registro è gratuita.

Art. 5

Istituzione albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. E' istituito presso la competente struttura comunale un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari o artigianali che, per le loro caratteristiche e interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla tutela, valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni svoltesi nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.
5. Le manifestazioni iscritte all'albo sono autorizzate all'utilizzo del logo.

Art. 6

Logo De.C.O

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro è adottato un apposito logo identificativo a colori depositato presso il Comune di Corato.
2. Il logo è contornato dalle scritte "Denominazione Comunale di Origine" e "Comune di Corato".

Art. 7

Procedura per l'attribuzione della De.C.O.

1. Le segnalazioni dei prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (all. 1) possono essere avanzate da privati, associazioni o aziende, e d'ufficio anche dallo stesso Comune, che attiva le conseguenti verifiche.
2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente opportune ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari e artigianali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.
4. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.C.O., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.
5. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite o integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.

Art. 8 Commissione

1. Il Sindaco, mediante idonee forme di pubblicità, invita gli esperti interessati elencati al successivo comma 3 alla presentazione delle istanze di partecipazione alla Commissione, fissandone il termine di scadenza.

2. Gli esperti interessati devono inoltrare istanza al Sindaco allegando un curriculum riferito alle competenze acquisite.

3. Gli esperti sono eletti, con voto segreto, dal Consiglio Comunale. Ogni Consigliere Comunale può esprimere una sola preferenza. In assenza di domande, o se presentate in numero insufficiente, la Giunta Comunale, sentita la Commissione competente, provvede ad individuare e nominare i componenti mancanti.

4. La Commissione è presieduta dal Sindaco o, in caso di assenza, dall'Assessore competente ed è costituita dallo stesso Assessore, dal Presidente della Commissione Consigliere competente, da un rappresentante della maggioranza e uno delle minoranze eletti dal Consiglio Comunale, da un rappresentante della Pro Loco, da un rappresentante della Consulta per lo Sviluppo Economico e da:

- a) n. 1 esperto del settore eno-gastronomico
- b) n. 1 esperto del settore agro-alimentare
- c) n. 1 esperto del settore Commercio
- d) n. 1 esperto del settore Artigianato

I Presidenti della Pro Loco e della Consulta per lo Sviluppo Economico, entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 1, sono invitati dal Sindaco a indicare il nominativo del componente della Commissione di loro diritto.

5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione o richiesta di iscrizione nel registro De.C.O., verifica le caratteristiche del prodotto e predispone, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa o, qualora lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione. Completata l'istruttoria, la Commissione presenta le proposte al Consiglio Comunale, che decide in merito.

6. La Commissione rimane in carica fino al termine del mandato amministrativo, è nominata entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. 267/2000.

7. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

8. Completata l'istruttoria, la Commissione presenta le proposte al Consiglio Comunale, che decide in merito.

9. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della stessa designato dal Presidente.

10. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 9

Utilizzo della De.C.O. e del logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta De.C.O. e del relativo logo alle Imprese che lo richiedano.
2. Le Imprese interessate, per ottenere il diritto di utilizzo del logo, presentano al Comune una richiesta scritta (all. 2) corredata da adeguata documentazione diretta a certificare che il prodotto abbia i requisiti di cui al registro De.C.O.
3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo nelle quantità e dimensioni che ritiene necessarie per l'esercizio dell'attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; devono essere obbligatoriamente riportati il numero e la data di iscrizione.
4. Il Comune di Corato, proprietario del logo "De.C.O.", può avvalersi dello stesso in ogni caso.
5. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso è perseguito a termini di legge.
- 6. Il Comune di Corato, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, può decidere di revocare l'istituzione della DE.C.O., anche in riferimento a quei prodotti già riconosciuti, senza che ciò possa costituire diritto a richiesta di risarcimento o pretesa economica alcuna a qualsiasi titolo".**

Art. 10

Controlli

1. Sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) possono essere eseguiti controlli dal personale della Polizia Municipale o da altri soggetti espressamente delegati.
2. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.C.O. e venduti come tali.

Art. 11

Sanzioni

1. Costituiscono cause di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni altra azione a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dalla Commissione;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica;
 - c) l'uso difforme e improprio del logo, accertato anche su segnalazione della Commissione, qualora, dopo la contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati dalla Commissione;

d) la violazione delle norme previste nel presente Regolamento e/o di norme comunitarie, statali e regionali vigenti e applicabili alla fattispecie in esame e comunque ad essa connesse.

2. Nelle more della conclusione dei procedimenti di cui alle lettere a, b e c del comma che precede, resta sospeso il diritto dell'Impresa all'utilizzo del marchio De.C.O.

Art. 12 **Iniziative comunali**

1. Il Comune assicura la massima divulgazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere la Denominazione Comunale, ricerca forme collaborative con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari o/e artigianali e ai temi del "consumo critico" in relazione alla sensibilizzazione della comunità alla valorizzazione del territorio e delle forze produttive in grado di attivare percorsi di economia sostenibile.

Art. 13 **Rinvio**

1. Le norme di cui al presente regolamento sono ispirate ai principi di cui alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti che costituiscono un limite all'applicazione delle stesse in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 14 **Norme transitorie e finali**

1. La Commissione di cui all'art. 8 è nominata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno in cui la deliberazione di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.